PROVVIDENZE PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA RICETTIVITA' ALBERGHIERA E TURISTICA

Art. 6

Garanzie ipotecarie

La concessione dei mutui previsti dalla presente legge, disposta in favore dei proprietari degli immobili di cui al precedente articolo 2, e' subordinata all'iscrizione ipotecaria a favore degli istituti di credito indicati nel precedente articolo 4 sugli immobili per i quali detti mutui vengono concessi. Per i mutui da concedersi ai gestori delle aziende di cui alle lettere a), b), e), d) e alla lettera f), limitatamente ai pubblici esercizi del precedente articolo 2, non proprietari dell'immobile, o degli altri beneficiari delle provvidenze della presente legge, qualora non sia possibile la concessione di ipoteca sull'immobile stesso o di terzi, possono essere prestate altre adeguate garanzie, reali o personali, quali deposito di titoli, fidejussioni di banche, enti, societa' o persone, polizze assicurative e simili. La capienza di tali garanzie sara' vagliata dall'istituto di credito.

Versione in vigore dal 24 aprile 1968, non più in vigore dal 21 giugno 2011 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettivita' alberghiera e turistica
Estremi	Legge 12 marzo 1968, n. 326
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-per-la-razionalizzazione-e-lo-sviluppo-della-ricettivita/art-6-garanzie-ipotecarie/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it